



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Approvato con atto C.S. n°22 del 14/07/94
Modificato con atti: C.C. n° 2 del 31/01/96
C.C. n°41 del 26/05/98
C.C. n° 5 del 29/01/99

Ultima variazione alle tariffe: C.C. n° 19 del 27/05/2009
G.C. n° 74 del 28/05/2009

S O M M A R I O

CAPO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA - TARIFFE

- Art.1 - Istituzione della tassa
- Art.2 - Oggetto
- Art.3 - Limiti di applicazione territoriale
- Art.4 - Soggetti passivi – solidarietà
- Art.5 - Tariffa
- Art.6 - Commisurazione
- Art.7 - Annualità
- Art.8 - Disservizio e interruzione temporanea del servizio
- Art.9 - Decorrenza
- Art.10 - Cessazione
- Art.11 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art.12 - Servizio stagionale
- Art.13 - Tariffe aree scoperte
- Art.14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

CAPO II - ASSOGETTABILITA' DELLE SUPERFICI – ESENZIONI – AGEVOLAZIONI

- Art.15 - Locali ed aree tassabili
- Art.16 - Locali ed aree intassabili
- Art.17 - Esclusione dalla superficie tassabile
- Art.18 - Esclusioni dalla tassa
- Art.19 - Esenzioni
- Art.20 - Condizioni per l'esenzione

- Art.21 - Agevolazioni – riduzioni
- Art.22 - Agevolazione speciale
- Art.23 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili
- Art.24 - Destinazione promiscua
- Art.25 - Condominio - multiproprietà – centri commerciali integrati

CAPO III – DENUNCIE – VERIFICHE E ACCERTAMENTO

- Art.26 - Denunce
- Art.27 - Funzionario responsabile
- Art.28 - Lotta all'evasione
- Art.29 - Accertamento
- Art.30 - Controllo dei dati
- Art.31 - Accesso agli immobili
- Art.32 - Accertamento per presenzione semplice

CAPO IV - RISCOSSIONE – RIMBORSI – CONTENZIOSO E SANZIONI

- Art.33 - Riscossione
- Art.34 - Rimborsi
- Art.35 - Contenzioso
- Art.36 - Sanzioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.37 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art.38 - Entrata in vigore
- Art.39 - Norme di prima applicazione – differimento termini
- Art.40 - Contenzioso
- Art.41 - Termini deliberazione tariffe

Art.42 - Casi non previsti dal regolamento

Art.43 - Variazioni del regolamento

C A P O I

ISTITUZIONE DELLA TASSA-TARIFFE

Art. 1 **(Istituzione della tassa)**

- 1) E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni, e le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, alla legislazione regionale vigente in materia, all'art.21, comma 2, lettera g) del Decreto Ronchi (D.Lgs.22/97) nonché ai regolamenti comunali attinenti il servizio di smaltimento rifiuti e di igiene urbana adottati ai sensi del precitato DPR 915/82 e dell'art.59 del D. Lgs. n.507/93.

Art. 2 **(Oggetto)**

- 1) La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento – nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo – dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti possono prodursi, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

Art. 3 **(Limiti di applicazione territoriale)**

- 1) L'applicazione della tassa è limitata alla zona del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati.
- 2) La perimetrazione del territorio è stabilita dal regolamento comunale di cui all'art.59 del D. Lgs.507/93, adottato ai sensi degli artt.3 e 8 del DPR 915/82, fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa del servizio di smaltimento rifiuti ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate.
- 3) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 - a) 40% della tariffa per distanze superiori a ml. 300
 - b) 30% della tariffa per distanze superiori a ml. 500

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

Art. 4
(Soggetti passivi – solidarietà)

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 3) Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di cui al successivo art.25, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo si singoli occupanti o detentori.

Art. 5
(Tariffa)

- 1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art.65 del D.Lgs.507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.
- 3) L Giunta Municipale delibera, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art.61 del D.Lgs.507/93;
 - d) i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi, attinenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e riciclaggio dei rifiuti;
- 4) Ai fini dell'adempimento previsto dal comma precedente i gestori del servizio di smaltimento, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.

- 5) Qualora, nel termine di cui al terzo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.
- 6) La deliberazione della tariffa , divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
- 7) Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento dello stesso costo complessivo a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, numero3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915.

Art.6
(Commisurazione)

- 1) La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
- 3) La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 2 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- 4) Nel calcolare il totale, le frazioni del metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art.7
(Annualità)

- 1) La tassa, salvo i casi previsti nei successivi articoli 9, 10, 11 e 12, è annuale.
- 2) Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni, né d'altra parte, danno luogo ad aumenti, fatte salve esplicite disposizioni legislative in merito.
- 3) La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore, fatte salve le specifiche riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art.8
(Disservizio e interruzione temporanea del servizio)

- 1) Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuata in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana,

relativo alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento.

- 2) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma precedente.
- 3) Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al concessionario gestore del servizio di raccolta, l'Ente eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni di imposta applicati.

Art.9 (Decorrenza)

- 1) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 2) Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore, come previsto dall'art. 4, comma 4.

Art.10 (Cessazione)

- 1) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
- 2) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art.11 (Tassa giornaliera di smaltimento)

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

- 2) La misura determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recanti voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza, di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
- 5) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs.507/93, relative alla tassa annuale.
- 7) Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art.12
(Servizio stagionale)

- 1) Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed assimilati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art. 3, comma 3.

Art.13
(Tariffe per le aree scoperte)

- 1) Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.
- 2) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.
- 3) Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art.14
(Tariffe per particolari condizioni d'uso)

- 1) La tariffa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso ai sensi dell'art.66, comma 3 del D.Lgs. n.507/93, nella misura seguente:
 - a) del 30% per le abitazione con unico occupante;

- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 30% per l'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera "b)", risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
- 2) Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella domanda originaria, integrativa o di variazione con effetto dell'anno successivo.

C A P O II

ASSOGETTABILITA' DELLE SUPERFICI – ESENZIONI – AGEVOLAZIONI

Art.15 **(Locali ed aree tassabili)**

- 1) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, tutti i vani, principali o accessori, nessuno escluso, di seguito elencati:
 - interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre, etc.);
 - adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, a botteghe e laboratori di artigiani;
 - adibiti all'esercizio di alberghi, (compresi alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, sala cinematografiche e teatrali, ospedali e case di cura e simili, di stabilimenti e opifici industriali, con esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposto a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - adibiti ad ambulatori, poliambulatori e studi medici e veterinari, a laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, a saloni di bellezza, di saune a palestre e simili
 - adibiti a magazzini e depositi, non al servizio di attività industriali e commerciali, ad autorimesse e autoservizi, autotrasportatori, ad agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - adibiti a scuole, collegi, convitti, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
 - di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, religiosa, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, etc.;
- 3) Sono pure tassabili le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa
- 4) Sono inoltre tassabili le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili, le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a

tassa ai sensi dei commi precedenti. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi natura e tipo;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno), ivi comprese le aree per l'esercizio di fiere commerciali;
- e) le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ect.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri, concerti e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ect.) da circoli e associazioni private.

Art.16

(Locali ed aree intassabili)

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art.17

(Esclusione dalla superficie tassabile)

- 1) Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.
- 2) Il disposto del comma precedente è esteso alle superfici facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni di cui all'art.1, commi 2 – quinquies e seguenti del D.L. 14 dicembre 1988, n.527, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 febbraio 1989, n.45.
- 3) Non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle imprese agricole e relative pertinenze, in quanto i rifiuti ivi prodotti sono da considerare, a tutti gli effetti, speciali ai sensi dell'art.10 bis del D.L. n.361/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n.441. Sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

- 4) L'intassabilità ha effetto a condizione che i soggetti interessati provvedano ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 26, nel caso in cui dichiarino di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del D.P.R. 915/82, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

Art.18
(Esclusione delle tassa)

- 1) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art.19
(Esenzioni)

- 1) Sono esenti dalla tassa:
- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;
 - b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c) le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza – quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, etc. – limitatamente ai locali direttamente adibiti e con l'esclusione di quelli sub-affittati.

Art.20
(Condizioni per l'esenzione)

- 1) L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che può essere presentata congiuntamente alla denuncia di cui all'art.26 o in periodo successivo, a condizione che il richiedente dimostri di averne diritto.
- 2) L'esenzione è comunque accordata con deliberazione della Giunta Municipale e decorre dal primo giorno del bimestre successivo all'esecutorietà della deliberazione stessa.
- 3) Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione; per i casi di esenzione di cui alla lettera c) deve essere sentito il parere del consiglio tributario.
- 4) L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
- 5) Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare, al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art.26 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

- 6) In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento e dal D.Lgs.507/93.

Art.21
(Agevolazioni – riduzioni)

- 1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta ad una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio.
- 2) A tal fine, il responsabile del servizio, acquista la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Municipale, previa rigorosa valutazione tecnica e parere del funzionario responsabile di cui all'art.27, la soluzione tariffaria da deliberarsi per l'utente specifico.
- 3) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- 4) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il funzionario responsabile ne dispone la decadenza, previa relazione del responsabile del servizio.

Art.22
(Agevolazione speciale)

- 1) La tassa sarà applicata con riduzione del 50% per i locali adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica.
- 2) Per detti edifici, inoltre la tassa è commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.

Art.23
(Classificazione dei locali e delle aree tassabili)

- 1) Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, e secondo la quantità e la qualità media ordinaria, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili, sono suddivisi nelle categorie omogenee, indicate nell'allegato "A" del presente regolamento.
- 2) Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art.24
(Destinazione promiscua)

- 1) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art.25
(Condominio – multiproprietà – centri commerciali integrati)

- 1) Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti della normativa vigente, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.26, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di disporre l'accertamento delle superfici ai sensi e con le modalità previste dal presente regolamento.
- 2) Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 3) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

C A P O III

DENUNCIE – VERIFICHE E ACCERTAMENTO

Art. 26 (Denuncie)

- 1) I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) La denuncia, originaria o di variazioni, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal legale rappresentante legale o negoziale.
- 5) L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
- 6) Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
- 7) In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma.

Art.27
(Funzionario responsabile)

- 1) La Giunta Municipale, con propria deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il Sindaco è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art.28
(Lotta all'evasione)

- 1) per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 26 e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente n.1) dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore vanno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi la segnalazione di quanto ritenuto importante ai fini dell'applicazione della tassa ivi inclusi i dati relativi alle superfici imponibili, nonché destinazione d'uso, sulla base degli elementi tecnici in possesso e connessi all'attività edilizia, assicurando comunque la più ampia collaborazione.

C) UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO POLIZIA URBANA:

1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi la più ampia collaborazione per quanto è loro attribuito per competenze d'istituto, nonché nelle varie fasi dell'accertamento previsti

dai successivi articoli, ivi comprese le fasi di controllo dei dati e di accesso agli immobili.

E) UFFICIO ANAGRAFE:

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale e del funzionario responsabile, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**Art.29
(Accertamento)**

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
- 2) In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 27 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penali.
- 4) Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 5) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

**Art.30
(Controllo dei dati)**

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 29, ultimo comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere

atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

- 2) L'ufficio tributi, sempre allo scopo di cui al comma precedente, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 3) L'ufficio può, infine, invitare i contribuenti ed i proprietari e/o detentori dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

Art.31 (Accesso agli immobili)

- 1) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art.32 (Accertamento per presunzione semplice)

- 1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

C A P O IV

RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.33 **(Riscossione)**

- 1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71, comma 1, del D.Lgs.507/93, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 2) Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.
- 3) Gli importi di cui al comma 1) sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.18 del DPR 29/9/1973, n.602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme di cui il pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
- 4) Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt.11 e 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del secondo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del DPR 29/9/1973, n.602.
- 5) Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel DPR 602/73 e nel DPR 28 gennaio 1988, n.43.
- 6) Si applica l'art.298 del R.D. 1175/1931 e successive modificazioni.

Art.34 **(Rimborsi)**

- 1) Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

- 2) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64, commi 3 e 4, del D.Lgs.507/93, è disposto dall'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto.
- 3) In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 4) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere del semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art.35 (Contenzioso)

- 1) Avverso gli avvisi di accertamento della tassa è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, e contro la decisione di questa alla competente Commissione Regionale secondo il disposto di cui all'art.1 del D.Lgs.31 dicembre 1992, n.545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenute del D.lgs.31 dicembre 1992, n.546.
- 2) Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art.62 del D.Lgs.n.546) e per revocazione (art.64 del D.lgs.n.546).
- 3) Sino all'insediamento della commissione di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art.40.

Art.36 (Sanzioni)

- 1) Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art.106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, richiamati in vigore dalla Legge 8 giugno 1990, n.142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689.
- 2) Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con un questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documento o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs. 507/93;trova applicazione l'art.76 del detto D.Lgs.507/93.
- 3) Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa.

C A P O V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.37

(Pubblicità del regolamento o degli atti)

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Il presente regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art.46 della Legge 8/6/1990, n.142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art.38

(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzioni avvenute delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art.39

(Norme di prima applicazione – differimento termini)

- 1) In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione:
 - a) delle determinazioni delle tariffe con i criteri di commisurazione, di cui all'art.6 del presente regolamento e dell'art.65 del D.Lgs. n. 507/93, nonché alla modificazione alla classificazione delle categorie tassabili, per le quali si procederà, ai sensi dell'art.79 del precitato D.Lgs.n.507, ad adottare apposito provvedimento entro il 31 ottobre 1995 con applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996;
 - b) delle disposizioni regolamentari previste all'art.3, comma 3, dell'art.4, comma 4, dell'art.13 e 14, dell'art.25, dell'art.32, commi 3, 4, 5 e 6, che, ai sensi dell'art.79, comma 3, del D.Lgs.507, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
- 2) Il termine di presentazione delle denunce originarie o di variazione, nonché delle denunce integrative, relative agli ulteriori dati richiesti dall'art.26 del presente regolamento per l'applicazione della nuova normativa, è differito dal 20 gennaio al 30 settembre 1994.

Art.40

(Contenzioso)

- 1) Sino alla data di insediamento della commissione prevista dal primo comma dell'art.34, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'Intendenza di Finanza, secondo le modalità prescritte dall'art.20 del T.U. 26 ottobre 1972, n.638.

Art.41
(Termine per rideliberazione tariffe)

- 1) Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione del servizio, la Giunta Municipale è autorizzata, anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre 1994, a rideliberazione in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate, secondo quanto previsto dall'art.79, comma 4 del D.Lgs.n.507/93.

Art.42
(Casi non previsti dal presente regolamento)

- 1) Per quanto previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;

Art.43
(Variazioni del regolamento)

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani– come modificato con decorrenza 01/01/2009 con Atto C.C.N° 19 del 27/05/2009 e G.C. n. 74 del 28/05/2009.

Categoria	Descrizione	COEFFICIENTI previsti dal vigente Regolamento comunale della Tassa rifiuti			Tariffa base 2009
		Quantità	Qualità	Coefficiente totale	EURO
		1	2	1 x 2	
A	Abitazioni, box, cantine	1,00	1,00	1,00	2,1491
B	Gabinetti medici, studi dentistici, saloni di bellezza, studi fotografici	2,00	1,10	2,20	4,7280
C	Associazioni ed istituzioni culturali, sportive e simili	0,50	1,00	0,50	1,0746
D	Uffici pubblici, privati, aziendali, studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni	3,00	0,90	2,70	5,8026
E	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, mense aziendali ,supermercati, fioristi	2,70	1,50	4,05	8,7039
F	Alberghi, locande, alloggi convitti, pensioni, residence	1,50	1,00	1,50	3,2237
G	Locali ad uso commerciale, negozi artigianali, negozi ed esercizi pubblici non alimentari, officine, autorimesse pubbliche e private, farmacie	2,30	1,10	2,53	5,4372
H	Insedimenti industriali e artigianali, stabilimenti industriali per la parte destinata alla produzione	2,00	1,50	3,00	6,4473
I	Depositi e magazzini	0,80	1,10	0,88	1,8912
L	Distributori di carburante, edicole, orefici, abbigliamento, esposizioni	1,50	1,10	1,65	3,5460
M	Teatri e impianti sortivi	1,00	1,20	1,20	2,5789

Le tariffe sopra indicate sono incrementate del 10% per le addizionale ex ECA e MECA, di spettanza comunale, nonché del 5% per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

La tariffa giornaliera di cui al 1° comma dell'art. 11 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, viene stabilita in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%.

Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni, troveranno applicazione agli artt. 19 – 20 – 21 – 22 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni:

- Agli operatori economici che provvedono direttamente allo smaltimento o al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, di cui alla tabella "B" allegata al vigente regolamento viene ridotta la tassazione mediante rimborso della tassa dovuta, in applicazione della tariffa di riferimento, nell'importo di € 0,11 per ogni Kg. Smaltito in proprio, risultante dalla documentazione comprovante l'avvio al recupero. Il rimborso non potrà comunque superare il 30% della tassa dovuta.
- Per avere diritto al rimborso l'operatore economico deve dimostrare di avviare effettivamente e correttamente al recupero tutti i rifiuti derivanti da imballaggi terziari, per i quali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 22/97 è vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
- L'agevolazione mediante rimborso è da applicarsi con le stesse modalità anche in relazione ai rifiuti assimilati di cui è documentalmente provata la diretta destinazione al recupero (art. 21, comma 7, D. Lgs. n° 22/97), i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni od insediamenti autorizzati in base ad accordi di programma (art. 22, comma 11), i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma (art. 25, comma 2, lett. b).

TABELLA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Imballaggi secondari, come definiti dal comma "C" dell'art.35 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n°22, se conferiti separatamente con raccolta differenziata.
2. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3. Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallets;
4. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
6. Paglia e prodotti di paglia;
7. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9. Feltri e tessuti non tessuti;
10. Pelle e simil-pelle;
11. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
12. Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali;
13. Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2, del decreto del Presidente della Repubblica n°915/1982;
14. Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
15. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
16. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica, e simili)
17. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
18. Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
19. Nastri adesivi;
20. Cavi e materiale elettrico in genere;
21. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
22. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina salse esauste e simili;
23. Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
24. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
25. Accessori per l'informatica;

I rifiuti suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilabili se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg.mq. ovvero 0,1 mc./mq.